

19598/08



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Giovanni PRESTIPINO	- Primo Presidente f.f. -
Dott. Salvatore SENESE	- Presidente di sezione -
Dott. Alfredo MENSITIERI	- Consigliere -
Dott. Pasquale PICONE	- Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO	- Consigliere -
Dott. Aldo DE MATTEIS	- Consigliere -
Dott. Ettore BUCCIANTE	- Rel. Consigliere -
Dott. Saverio TOFFOLI	- Consigliere -
Dott. Paolo D'ALESSANDRO	- Consigliere -

Oggetto

LOCAZIONE

R.G.N. 5891/06

Cron. 19598

Rep.

Ud. 17/06/08

C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

SO.SE.MI. SOCIETA' DI SERVIZI PER LA MOBILITA' ED INTERSCAMBI, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI MONTI PARIOLI 48, presso lo studio dell'avvocato MARINI RENATO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROMANO ERCOLE, CAMOZZI FEDERICO, DELFINI FRANCESCO, giusta delega a margine del ricorso;

- ricorrente -

2008

contro

670 COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro-tempore,



elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO

3, presso lo studio dell'avvocato IZZO RAFFAELE, che

lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SURANO MARIA RITA, FRASCHINI ANTONELLA, MERONI

RUGGERO, giusta delega in calce al controricorso;

- controricorrente -

per regolamento preventivo di giurisdizione in

relazione al giudizio pendente n. 38492/04 del Tribunale

di MILANO;

udita la relazione della causa svolta nella camera di

consiglio il 17/06/08 dal Consigliere Dott. Ettore

BUCCIANTE;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore

Generale Dott. Massimo FEDELI, il quale chiede che la

Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiari la

giurisdizione del giudice amministrativo, con le

pronunce di legge.

Ritenuto che:

con ricorso depositato il 4 giugno 2004 e notificato il 28 giugno 2004 il Comune di Milano ha chiesto al Tribunale di quella città di dichiarare risolta per inadempimento la convenzione del 16 febbraio 1998, con cui aveva attribuito in uso precario un'area di sua proprietà, per l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti, alla s.r.l. Ambrosiana Interscambi (ora s.r.l. So.Se.Mi. - Società di servizi per la mobilità ed interscambi), la quale dal luglio 1999 non aveva più pagato il canone concordato; la convenuta si è costituita in giudizio, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria e contrastando anche nel merito la domanda proposta dall'ente attore, del quale ha altresì chiesto, in via riconvenzionale, la condanna al risarcimento di danni;

la s.r.l. So.Se.Mi. - Società di servizi per la mobilità ed interscambi ha adito questa Corte con istanza di regolamento preventivo, chiedendo che venga affermata la giurisdizione del giudice amministrativo; il Comune di Milano si è costituito con controricorso, contestando la fondatez-

za di tale richiesta; il Procuratore generale ha presentato le proprie requisitorie scritte, concludendo per la dichiarazione della giurisdizione del giudice amministrativo; la ricorrente ha depositato una memoria;

considerato che:

l'assunto posto a base del ricorso è che la controversia ha per oggetto una concessione, sicché la cognizione della causa compete al giudice amministrativo, nell'esercizio della giurisdizione esclusiva che gli è devoluta dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

la tesi non è fondata;

sia la fonte, sia il contenuto del rapporto dedotto in giudizio hanno natura prettamente privatistica; con la convenzione del 16 febbraio 1998 il Comune di Milano ha infatti attribuito alla s.r.l. Ambrosiana Interscambi il godimento temporaneo, verso un determinato corrispettivo, di un'area compresa nel proprio patrimonio disponibile; si è dunque trattato di un contratto di diritto comune, che ha dato luogo a un ordinario rapporto di locazione;

né rileva la circostanza, sulla quale hanno insistito la ricorrente e il pubblico ministero,

della pattuita destinazione del bene all'esclusivo e immodificabile uso di distribuzione di carburanti;

l'esercizio di tale attività - che in precedenza era soggetto a concessione prefettizia, mentre ora, per il disposto dell'art. 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, è consentito «liberamente», sulla base di una semplice autorizzazione comunale - può comunque essere svolto anche su suoli di proprietà privata; è pertanto puramente occasionale che nella specie il locatore dell'immobile sia stato un ente pubblico e che si identifichi con quello cui compete il rilascio dell'autorizzazione; non è in tale seconda veste che il Comune di Milano è stato parte della convenzione del 16 febbraio 1998, nella quale infatti si è precisato che altri uffici dell'ente dovevano provvedere in ordine all'autorizzazione necessaria per l'installazione e l'attivazione dell'impianto;

va quindi enunciato questo principio: «Appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente per oggetto la risoluzione per inadempimento del contratto con cui un comune ha dato in locazione a un

privato un'area compresa nel proprio patrimonio disponibile, per l'uso esclusivo e immodificabile dell'attività di distribuzione di carburanti, precisando che altri uffici dell'ente dovevano provvedere in ordine al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione e l'attivazione dell'impianto»;

deve essere pertanto dichiarata la giurisdizione del giudice ordinario;

alla soccombenza della ricorrente consegue la sua condanna al rimborso delle spese di questo giudizio sostenute dal resistente, che si liquidano in 100,00 euro, oltre a 4.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge;

la Corte

dichiara la giurisdizione del giudice ordinario; condanna la ricorrente a rimborsare al resistente le spese di questo giudizio, liquidate in 100,00 euro, oltre a 4.000,00 euro per onorari, con gli accessori di legge.

Roma, 17 giugno 2008

Il Presidente

IL CANCELLIERE
Giovanni Gambattista

5891/2006

4

Il Cancelliere
17 LUG 2008
Gambattista